



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N°19 DEL 31/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AL CORRETTO USO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO

II SINDACO

Premesso

- che sul territorio di competenza, è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, anche in luoghi abitati, con il lancio di fuochi d'artificio, petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artefici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che detta attività causa disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso spesso incontrollato di tali artifici o senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- che il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, anziani e persone ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;
- che i residui delle combustioni di fuochi d'artificio imbrattano le pubbliche vie e sono potenzialmente pericolosi per l'eventuale presenza di materiali inesplosivi che accidentalmente possono esplodere;
- che ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del sopracitato D.M. 5 agosto 2008, tra gli interventi del Sindaco annovera anche quelli di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio e in seno all'Unione Valdera si è dimostrato particolarmente sensibile in merito, approvando con delibera di Consiglio n. 12 del 27/03/15 il Regolamento per la tutela del benessere animale.

Preso atto che l'Unione Valdera, con deliberazione n. 117 del 27/12/2024, detta Linee di Indirizzo in merito all'accensione di fuochi d'artificio per il periodo relativo alle festività di

Capodanno, disponendo peraltro che l'Amministrazione Comunale valuti l'opportunità di escludere mediante un'ordinanza, in alcune zone del territorio di proprietà comunale, l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere (ad eccezione dei fuochi d'artificio della categoria europea F1 e F2, in quanto, appartenente alla categoria CE con grado di rischio potenziale estremamente basso).

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, per le considerazioni sopra esposte, una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale".

Visto il D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e successivo "Regolamento di Attuazione" 6 maggio 1940 n.635 e succ. m.i.

Vista la L. 2.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Visto il D.Lgs. 29 luglio 2015 n.123 "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)".

Preso atto delle ultime note Ministeriali da cui si richiama l'esigenza di contrastare il mercato illegale dei fuochi di artificio.

Ritenuto pertanto necessario richiamare la cittadinanza al corretto utilizzo dei fuochi d'artificio e all'uso rispettoso degli stessi, nonché vietare l'uso degli stessi almeno nelle vie, strade, piazze e giardini pubblici, fatto eccezione dei fuochi d'artificio della categoria europea F1 e F2, in quanto appartenente alla categoria CE con grado di rischio potenziale estremamente basso.

Preso atto della comunicazione preventiva al Prefetto, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, agli atti d'ufficio.

RICHIAMA

Al divieto assoluto di reperimento e utilizzo di botti illegali.

La cittadinanza al legittimo e corretto utilizzo, nell'intero territorio comunale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, nonché all'uso rispettoso degli stessi verso gli altri, gli animali e il patrimonio urbano.

ORDINA

Il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su vie comunali, strade comunali, piazze comunali e giardini pubblici comunali per i giorni 31/12/2024 e 01/01/2025, ad eccezione dei fuochi d'artificio delle categorie europee F1 e F2, nel rispetto delle norme UE e di sicurezza previste per tali categorie.

L'inosservanza delle disposizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis comma 1-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autorità Giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento comportano altresì il sequestro del materiale esplodente, a seconda del carattere

della violazione, ai sensi dell'art.13 della L. 689/81 e successive modificazioni e come corpo di reato se di carattere penale.

DISPONE

- La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura e Questura di Pisa, alla Stazione dei Carabinieri di Palaia;
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune (art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.

Palaia, li 31/12/2024

La Sindaca
Marica Guerrini / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa